

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 1° ottobre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

⁴ Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui ai capoversi 2 e 3 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1. Le regioni considerate confinanti sono elencate nell'allegato 1a.

Art. 3 cpv. 2 lett. d

² Sono esentate da quest'obbligo le persone che:

- d. entrano in Svizzera da regioni di cui all'allegato 1a.

Art. 7 cpv. 4 lett. c e c^{bis}

⁴ Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- c. le persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall'aeroporto prima di proseguire il viaggio;
- c^{bis}. le persone che transitano attraverso la Svizzera con una compagnia di autobus e non scendono dall'autobus;

¹ RS 818.101.27

Art. 8 cpv. 3

³ Le persone con obbligo di test all'entrata in Svizzera secondo i capoversi 1 e 2 devono sottoporsi nuovamente a un test secondo il capoverso 2 tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. Chi risulta negativo al test deve presentare al Cantone un certificato di test COVID-19 secondo l'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021². Chi risulta positivo al test deve dichiarare al Cantone il risultato del test.

Art. 9a cpv. 1 lett. a, 2 lett. c, d ed e nonché 2^{bis}

¹ Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 e dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

a. Abrogata

² Sono inoltre esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8:

- c. le persone che entrano in Svizzera da regioni di cui all'allegato 1a, sempreché il corrispondente Stato o la corrispondente regione non figuri nell'allegato 1 numero 1;
- d. le persone che svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007³ sullo Stato ospite e che possono attestarlo con un certificato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- e. le persone che svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera e che possono attestarlo con un certificato del DFAE.

^{2bis} Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:

- a. il funzionamento del settore sanitario;
- b. la sicurezza e l'ordine pubblici;
- c. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite;
- d. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera.

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le persone che devono sottoporsi al test secondo l'articolo 8 capoverso 3 devono presentare entro due giorni all'autorità cantonale competente il certificato di test COVID-19 secondo l'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021⁴ o il risultato positivo del test e:

² RS 818.102.2

³ RS 192.12

⁴ RS 818.102.2

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2021 alle ore 00.00⁵.

1° ottobre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del 1° ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1a
(art. 2 cpv. 4, 3 cpv. 2 lett. d e 9a cpv. 2 lett. c)

Regioni confinanti con la Svizzera

Regioni in Germania:

- Stato federato del Baden-Württemberg
- Stato federato della Baviera

Regioni in Francia:

- Regione Grande Est
- Regione Borgogna / Franca Contea
- Regione Alvernia / Rodano-Alpi

Regioni in Italia:

- Regione Piemonte
- Regione Valle d’Aosta
- Regione Lombardia
- Regione Trentino / Alto Adige

Regioni in Austria:

- Stato federato del Tirolo
- Stato federato del Vorarlberg

Regioni in Liechtenstein:

- tutto il Principato